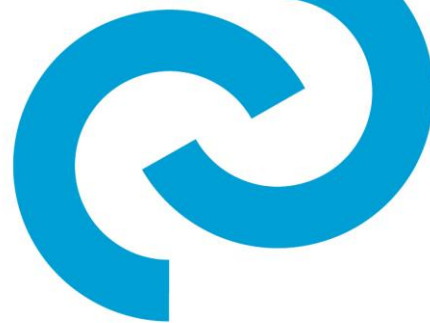




Bando per la concessione di contributi alle imprese per l'ottenimento di certificazioni ambientali, etiche e sociali per la promozione dei valori ESG - 2026

BANDO CERTIFICAZIONI - ESG - 2026

Codice progetto BC26 - Codice RNA-CAR 36957

Art. 1 Obiettivo

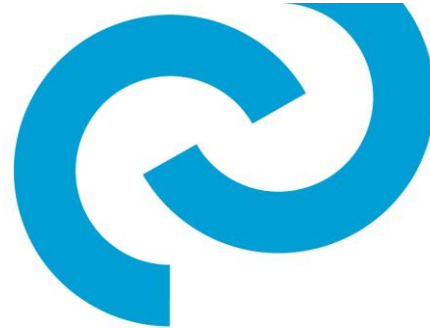
1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia - di seguito Camera di commercio - intende sostenere ed incentivare la competitività delle imprese attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi per ottenere certificazioni ambientali, etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG.

Art. 2 Stanziamento

1. Le risorse complessivamente stanziare ammontano ad € 500.000,00.
2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili al fine di garantire il più ampio soddisfacimento delle domande ammissibili.
3. La Camera di commercio inoltre potrà, con provvedimento dirigenziale:
 - disporre la riapertura del termine di scadenza del bando prolungandone gli effetti in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, al fine di garantire l'utilizzo ottimale dello stanziamento;
 - chiudere il termine di scadenza in caso di esaurimento anticipato delle risorse.
4. L'eventuale riapertura o la chiusura anticipata del bando saranno rese note sul sito internet della Camera di commercio www.emilia.camcom.it.

Art. 3 Normativa europea di riferimento e cumulabilità

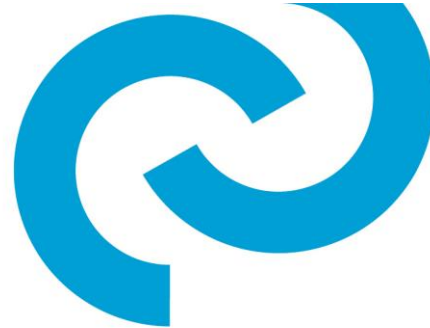
1. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione).



2. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa, anche congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"¹, non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.
3. L'aiuto si considera concesso (art. 3.3 del Regolamento UE) nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione.
4. La Camera di commercio effettuerà la verifica del rispetto della soglia de minimis nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Le imprese sono pertanto invitate a verificare presso il Registro i contributi ottenuti dalla "impresa unica" (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) nel triennio precedente, accedendo al sito del RNA www.rna.gov.it - sezione trasparenza.
5. In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la Camera di commercio provvederà direttamente:
 - a) in caso di superamento della soglia de minimis prevista, a ridurre il contributo concesso portandolo nei limiti del massimale de minimis di riferimento;
 - b) nel caso il massimale de minimis di riferimento dell'impresa sia già stato raggiunto con contributi concessi precedentemente la presentazione della domanda, ad escludere la domanda di contributo.
6. I contributi di cui al presente Bando **non sono cumulabili** con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

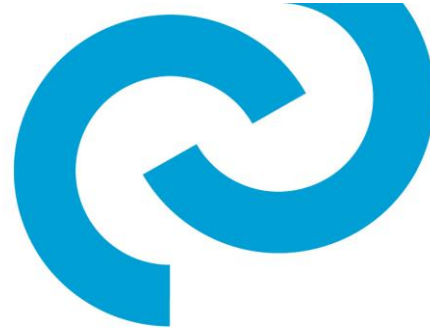
¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



Art. 4 Beneficiari

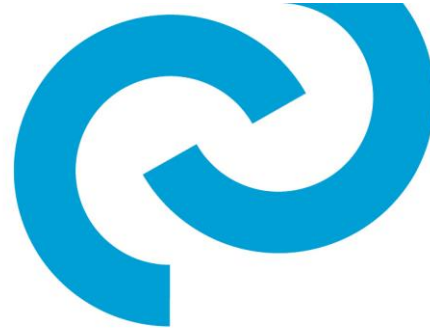
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando **tutte** le imprese aventi sede legale operativa e/o unità locale operativa (con esclusione delle UL classificate come magazzino o deposito) nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell'Emilia.
2. Le imprese beneficiarie devono, **al momento della presentazione della domanda e fino a quello dell'erogazione del contributo**, a pena di esclusione dal contributo:
 - a) avere sede legale e/o unità locale operativa (escluso magazzino e deposito) iscritte ed attive al Registro delle Imprese della circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell'Emilia;
 - b) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) il legale rappresentante e i soggetti indicati nell'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia) non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto o essere condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
 - d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 1237/2021 della Commissione fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento;
 - e) avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - f) non rientrare nel campo di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;



- g) non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- h) essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n.213 (Legge di bilancio 2024).
3. Sono inammissibili le istanze dei soggetti che **al momento della presentazione della domanda nonché a quello della concessione del contributo**, abbiano forniture in essere con la Camera di commercio dell'Emilia, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135².
4. Ai fini dell'erogazione del contributo, **al momento della rendicontazione** le imprese dovranno inoltre:
- a) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Qualora l'impresa non lo fosse, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio (si raccomanda di verificare la regolarità del diritto annuo, anche attraverso lo strumento del Cassetto digitale, prima dell'invio della pratica telematica);
- b) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti; il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora l'impresa non lo fosse, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio.
5. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione multipla sarà tenuta in considerazione solamente la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre saranno considerate irricevibili, salvo che la domanda/e antecedente/i sia/siano stata/e espressamente revocata/e dall'impresa o siano ritenute inammissibili dall'Ente.
6. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti³ possono essere ammesse a finanziamento solo per una

² Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione e stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche...". Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

³ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo

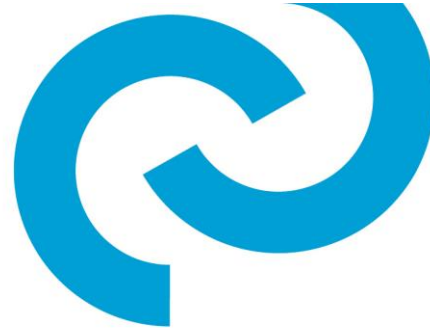


domanda. In caso di presentazione di più domande, sarà presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili, salvo che la/e domanda/e antecedente/i sia/siano stata/e espressamente revocata/e dall'impresa o siano ritenute inammissibili dall'Ente.

Art. 5 Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti finalizzati all'ottenimento delle certificazioni ambientali, sociali o etiche di seguito tassativamente elencate:
 - UNI EN ISO 14001:2015 - Sistemi di gestione ambientale
 - UNICEI EN ISO 50001:2018 - Gestione dell'energia
 - ReMade
 - Plastica seconda vita
 - FSC catena di custodia
 - PEFC catena di custodia
 - EMAS 1221/2009
 - UNI EN ISO14064-1:2019 - Carbon Footprint di Organizzazione
 - UNI EN ISO 14067:2018 - Carbon Footprint di Prodotto
 - Certificazione BCorp per il riconoscimento di impresa Benefit
 - PAS 24000:2022 – Sistema di gestione sociale
 - SA 8000 – Sistemi di gestione della responsabilità sociale
 - UNI ISO 20121 Sistemi di gestione sostenibile degli eventi
 - ESG-SDGs Rating:2022 - Sistemi di gestione per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni o di prodotto
 - SRG88088 - Sistemi di gestione per la sostenibilità ESG delle organizzazioni
 - Modello EASI – Ecosistema Aziendale Sostenibile Integrato
 - UNI/ PdR 125:2022 - Sistemi di gestione per la parità di genere
 - Certificazione ISO 21401 sostenibilità delle strutture ricettive.
 - ISO 14040- ISO 14044 (LCA)
 - Certificazione ESG
2. Le certificazioni devono essere rilasciate **sotto accreditamento per lo specifico scopo**, da un ente terzo accreditato, presso un Ente di accreditamento presente in uno Stato membro dell'Unione europea, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

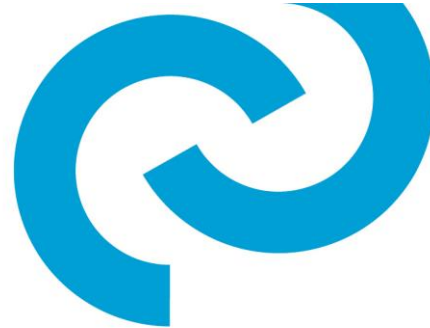
meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato



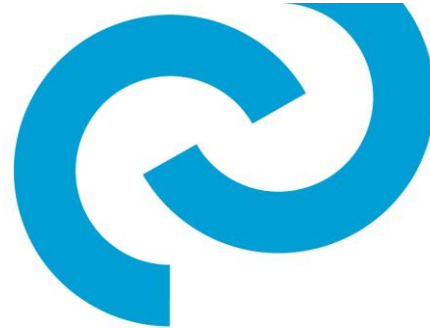
3. Gli interventi ammessi a finanziamento saranno esclusivamente relativi a spese legate all'ottenimento della certificazione e andranno a copertura delle spese di consulenza e di formazione per la certificazione ambientale, sociale o etica e per la promozione dei valori ESG, per indagini finalizzate alle analisi ambientali (iniziali e finali) e spese per la certificazione. Il contributo camerale sarà liquidato solo a certificazione ottenuta.
4. Il Bando non finanzia le spese di rinnovo e mantenimento di certificazioni già ottenute.
5. Per ciascuna impresa è ammessa una sola domanda per una sola tipologia di certificazione.
6. Sono esclusi dal presente Bando quegli interventi per i quali l'impresa è già stata assegnataria di un contributo a valere sul Bando Certificazioni 2025 – Codice prog. della Camera di commercio dell'Emilia e comunque quegli interventi per i quali verrà richiesto ed ottenuto altro contributo della Camera di commercio dell'Emilia.

Art. 6 Spese ammissibili

1. Sono finanziabili le spese - al netto dell'IVA, delle analoghe imposte estere e di altre imposte, tasse e diritti – relative a:
 - consulenza per l'ottenimento della certificazione prescelta (da specificare nella descrizione in fattura);
 - indagini finalizzate alle analisi ambientali iniziali e/o finali (esempio: emissioni, scarichi, carotaggi, analisi fonometriche);
 - spese di formazione erogata esclusivamente da agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti tecnici superiori;
 - spese fatturate dall'ente terzo certificatore.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di consulenza i preventivi dovranno indicare una data antecedente di almeno 2 mesi rispetto alla data di ottenimento della certificazione. I preventivi che non riportano la data di emissione saranno automaticamente esclusi dalle spese ammissibili.
3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo è necessario che la progettualità preveda spese dell'ente terzo certificatore.



4. Le spese dovranno essere interamente sostenute (fatturate e pagate) nel periodo compreso **tra il 01/06/2026 e il 31/05/2027**.
5. Le spese sostenute a titolo di acconto prima della data del 01/06/2026 comportano l'inammissibilità anche delle successive fatture riferite al medesimo servizio (ulteriore fattura di acconto e/o fattura di saldo).
6. I servizi di consulenza e/o formazione, di cui al precedente comma 1 dovranno essere attivati a partire dal 01/06/2026.
7. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) spese di rinnovo e mantenimento di certificazioni già ottenute;
 - b) spese di formazione erogata da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente art. 6;
 - c) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
 - d) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale e pubblicitaria;
 - e) servizi di supporto ed assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - f) spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
 - g) spese generali, di amministrazione ed organizzazione (cancelleria, altro materiale di consumo, ecc);
 - h) spese non integralmente pagate;
 - i) spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
 - j) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
 - k) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - l) imposte e tasse.
8. **Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili le spese sostenute nel periodo dal 01/06/2026 al 30/09/2026 già oggetto di finanziamento camerale ai sensi del Bando BC25.**



ART. 7 Entità del contributo

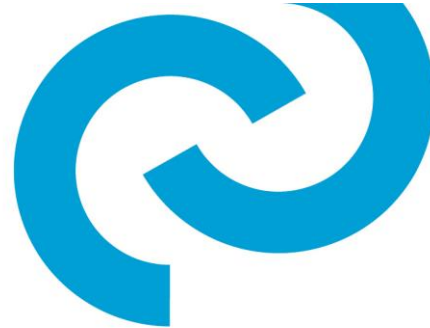
1. Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute.
2. L'intensità dell'agevolazione è pari al 50% dei costi sostenuti e ammissibili al netto di IVA, fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 14.000,00 (senza considerare eventuale premialità di cui al successivo comma 3).
3. Verrà riconosciuta un'ulteriore premialità di € 250,00 alle imprese in possesso del rating di legalità⁴ in corso di validità al momento della concessione del contributo, nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
4. L'investimento minimo ritenuto ammissibile all'agevolazione non può essere inferiore a € 5.000,00.
5. Il contributo non sarà erogato qualora l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al 70% di quella preventivata e ammessa a contributo.
6. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo con riferimento ad una sola certificazione.
7. I contributi saranno erogati con la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73.

Art. 8 Presentazione delle domande

1. richieste di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, utilizzando il sistema Restart di Infocamere **dalle ore 10:00 del 17/09/2026 alle ore 16:00 del 29/09/2026.**

Per l'invio telematico è necessario collegarsi al sito <https://restart.infocamere.it/> e accedere con SPID, CNS, o CIE. Tutte le informazioni sul sistema telematico Restart

⁴ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012



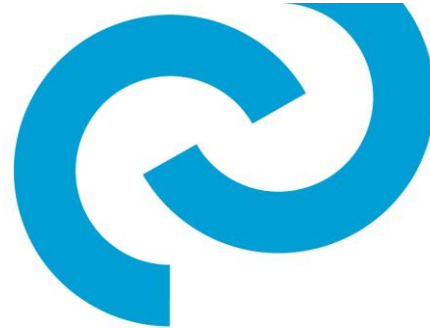
per la presentazione della domanda (tutorial e Guide alla presentazione telematica) sono disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario, nel qual caso alla pratica telematica dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Gli intermediari devono accedere alla sezione a loro dedicata di Restart, procedere con la registrazione, dopodiché potranno operare indicando nella sezione "richiedente" della domanda l'impresa per conto della quale agiscono (vedi: <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>).

L'invio della domanda può essere altresì delegato esclusivamente dal titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente attraverso la piattaforma Restart, utilizzando la funzione ivi implementata (DELEGHE) accessibile dalla sezione beneficiario.

2. Le domande trasmesse con altre modalità saranno considerate irricevibili e saranno dunque escluse; saranno altresì dichiarate irricevibili e dunque escluse le domande presentate prima o dopo tali termini.
3. **La modulistica è disponibile sul sito internet camerale, www.emilia.camcom.it, nella sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese" nella pagina dedicata al bando.** Si ricorda che la piattaforma Restart accetta quali allegati solo documenti firmati in CadES, con estensione ".p7m".
4. La domanda di contributo è assoggettata all'imposta di bollo e il pagamento va assolto con modalità telematica attraverso il sistema PagoPa (il sistema avvia il processo di pagamento del bollo nel sistema PagoPa dove è obbligatorio indicare nell'apposito form Codice Fiscale/Partita Iva del soggetto pagante e indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta PagoPa).
5. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente**:
 - a. **MODULO DI DOMANDA COMPILATO ELETTRONICAMENTE** disponibile, in formato editabile, sul sito internet www.emilia.camcom.it all'interno della sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese" > "Bandi 2026" > "Bando Certificazioni 2026". Il pdf editabile deve essere compilato in ogni sua parte. Si raccomanda di compilare esclusivamente i campi editabili utilizzando software dedicati di visualizzazione, come ad esempio Adobe Acrobat Reader (<https://get.adobe.com/it/reader/>), salvare il documento e trasmettere il file così ottenuto. Saranno oggetto di esclusione i moduli inviati con compilazione manuale.
 - b. preventivi di spesa (o eventuali fatture già emesse) intestati all'impresa richiedente redatti in euro (per preventivi in valuta diversa dall'euro deve essere inserito



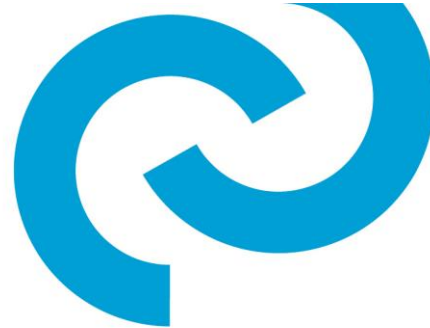
l'importo in euro al cambio ufficiale della data di presentazione della domanda) e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (non saranno ammessi auto preventivi);

- c. il contratto con la società di consulenza qualora già stipulato nel quale siano specificati durata, compenso, dettaglio delle attività oggetto dell'incarico.
- d. eventuale modulo di procura.

6. **Le pratiche telematiche pervenute prive del MODULO DI DOMANDA, o compilate manualmente, o sottoscritte da un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente saranno escluse senza possibilità di integrazione**, fatta salva la possibilità per l'impresa di presentare, nei termini di scadenza indicati nel Bando, una nuova domanda.
7. Per completare l'invio della richiesta, occorre **“scaricare il modello”** generato dalla piattaforma Restart dal titolo “Richiesta di contributo”, verificarne la correttezza e caricarne la versione firmata. Tale modello ha solo funzione informatica.
8. Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda da parte della Camera di commercio saranno inviate al domicilio digitale dell'impresa (indirizzo PEC) comunicato al Registro delle Imprese.
9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Art. 9 Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

1. L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo sarà ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti indispensabili ai fini istruttori, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili e pertanto escluse.
3. È facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, la cui mancanza non abbia comunque già comportato decadenza o irricevibilità o esiti similare e dunque esclusione della domanda ai sensi degli articoli precedenti, con la precisazione che la mancata

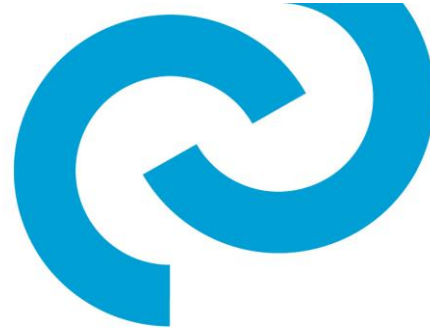


presentazione di tali integrazioni entro il termine di 15 di calendario dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l'inammissibilità della domanda di contributo.

4. L'ordine di precedenza nella graduatoria avverrà prioritariamente a favore dei soggetti che non sono risultati beneficiari del contributo a valere sul "Bando per la concessione di contributi alle imprese per l'ottenimento di certificazioni ambientali, etiche e sociali per la promozione dei valori ESG - Bando Certificazioni - Codice progetto BC25 - Codice RNA-CAR 32826". (L'eventuale rinuncia al contributo ottenuto sul Bando BC25 deve pervenire all'indirizzo PEC cciaa@pec.emilia.camcom.it sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria prima dell'invio della domanda sul presente bando). A parità di condizione, si seguirà l'ordine cronologico di spedizione della pratica telematica attestato dal sistema e sulla base della conformità della stessa, ai sensi di quanto previsto dal presente bando.
5. La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Camera di commercio nella sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese" nella pagina dedicata al bando.
6. Le domande non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili non saranno istruite, salvo quanto si dirà *infra*.
7. Nel caso di rinuncia al contributo da parte di beneficiari o in caso di riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali o di rifinanziamento del bando, la Camera di commercio si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione provvedendo all'aggiornamento della graduatoria e a fissare eventualmente nuovi termini ai soli fini della presentazione delle rendicontazioni finali.

Art. 10 Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza dal contributo:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio salvo eventuali modifiche **per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa**, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese. Le



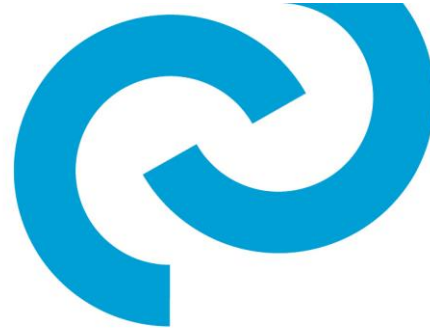
eventuali variazioni devono essere tempestivamente segnalate, motivandole adeguatamente, e comunque prima che le nuove spese siano sostenute, scrivendo all'indirizzo PEC cciaa@pec.emilia.camcom.it (la richiesta di variazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e dovrà essere allegata la pertinente documentazione).

Non sono necessarie richieste di autorizzazione, qualora le variazioni comportino solamente un aumento o una diminuzione della spesa preventivata, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c) del presente articolo (a puro titolo esemplificativo, ai sensi del bando, si considera variazione la modifica dell'Ente certificatore preventivato e ammesso pur mantenendo la medesima certificazione);

- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese preventivate e ammesse a contributo;
- d) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- e) a documentare con la presentazione di almeno una fattura (o documentazione fiscalmente equivalente) le spese riferite all'ente certificatore accreditato in conformità alla relativa norma;
- f) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- g) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del contributo, del punteggio base di cui all'art. 7 del presente Bando (rating di legalità);
- h) a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Art. 11 Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione, a saldo, una volta ultimate le attività e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.
2. La rendicontazione finale dovrà essere presentata, mediante pratica telematica sempre attraverso il sito <https://restart.infocamere.it/> **entro le ore 18:00 del 30/07/2027, pena la decadenza dal contributo.**



Nel caso in cui l'invio della rendicontazione sia delegato allo stesso soggetto delegato in sede di richiesta di contributo non è necessario presentare nuovamente il modulo di procura.

3. Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria**:

- a) **MODULO DI RENDICONTAZIONE COMPILATO ELETTRONICAMENTE** disponibile, in formato editabile, sul sito internet www.emilia.camcom.it all'interno della sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese" > "Bandi 2026" > "Bando Certificazioni 2026". Il pdf editabile deve essere compilato in ogni sua parte. Saranno oggetto di esclusione i moduli inviati con compilazione manuale.
- b) Copie in formato ".pdf" delle fatture e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d'investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo. Le fatture dovranno contenere un esplicito riferimento all'intervento finanziato.

Le fatture dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) rilasciato dalla Camera di commercio al momento della concessione del contributo e riportato nella graduatoria pubblicata sul sito camerale. Tale disposizione è prevista dal D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023 e s.m.i., che sancisce l'obbligo di apposizione del CUP sulle fatture, a pena di inammissibilità delle stesse. Per le fatture emesse prima della comunicazione alle imprese di pubblicazione della graduatoria e per le fatture estere, le imprese beneficiarie, ai sensi dell'art. 1, comma 479, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP⁵.

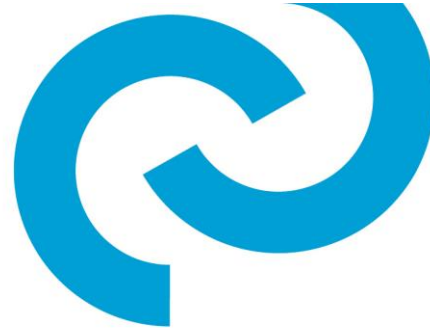
⁵ E' possibile regolarizzare i titoli di spesa privi di CUP emessi PRIMA della conclusione della procedura di assegnazione del contributo secondo le seguenti modalità:

Fatture in formato cartaceo (estere, vigendo l'obbligo della fatturazione elettronica in Italia):

- andrà riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura il codice CUP con scrittura indelebile anche mediante l'utilizzo di un timbro, e conservate agli atti per almeno 10 anni.

Fatture elettroniche (in alternativa)

- mediante l'emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il CUP e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione (sempre all'interno del periodo di ammissibilità delle spese prevista dal presente bando)
- mediante la realizzazione di una integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019. Si ricorda che questa operazione non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione pertanto rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.
- tramite il servizio web di integrazione delle fatture con CUP reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione del 10/12/2025 (occorre accedere all'area riservata del sito);



Qualora il CUP sia inserito nella documentazione attestante il pagamento della fattura rendicontata, non è necessario procedere alla regolarizzazione della fattura stessa in quanto tale modalità è considerata atta a dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato (Circolare MEF n.1 del 08/01/2025);

- c) copie dei pagamenti effettuati dall'impresa beneficiaria mediante transazioni bancarie verificabili. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.Ba), carta di credito/debito aziendale.

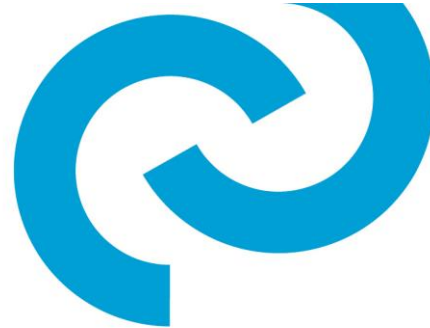
La documentazione da presentare per i pagamenti è la seguente:

Bonifico bancario	- disposizione di bonifico in cui si visibile l'intestatario del conto corrente e il riferimento alla fattura pagata. La disposizione deve risultare "effettuata" e riportare il numero identificato dell'operazione (C.R.O. o T.R.N).
Ricevuta bancaria	- ricevuta bancaria in cui sia visibile l'intestatario del conto corrente e la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - estratto conto bancario in cui sia visibile il riferimento al pagamento e il codice identificativo dell'operazione.
Carta di credito/debito aziendale	- estratto conto bancario in cui si visibile l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta di credito aziendale; - estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui si visibile l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione e l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente).

Si invita a regolare i pagamenti preferibilmente attraverso bonifico singolo, assicurando in ogni caso la riconducibilità del pagamento al singolo documento di spesa;

- d) il contratto con la società di consulenza nel quale siano specificati durata, compenso, dettaglio delle attività oggetto dell'incarico;
e) copia della certificazione rilasciata da un Ente terzo accreditato in uno Stato membro dell'Unione europea, negli Stati Uniti e nel Regno Unito;
f) eventuale modulo di procura (in caso di "nuovo" delegato).

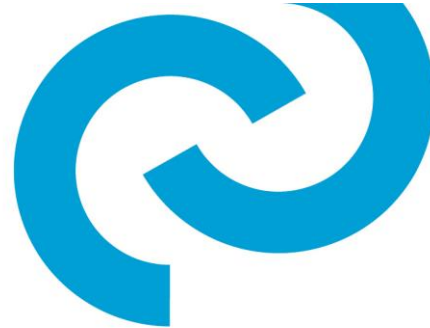
4. **Le pratiche telematiche pervenute prive del MODULO DI RENDICONTAZIONE, o compilate manualmente, o sottoscritte da un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente saranno irricevibili senza possibilità di integrazione**, fatta salva la possibilità per l'impresa di presentare, nei termini di scadenza indicati nel Bando, una nuova pratica di rendicontazione.



5. Per completare l'invio della rendicontazione, occorre "scaricare il modello" generato dalla piattaforma Restart dal titolo "Domanda di Rendicontazione", verificarne la correttezza e caricarne la versione firmata. Tale modello ha solo funzione informatica.
6. È facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, la cui mancanza non abbia comunque già comportato decadenza o irricevibilità o esiti simili dal contributo, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo.
7. L'impresa dovrà essere in regola con:
 - il pagamento del diritto annuale camerale. Qualora l'impresa non lo fosse, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio, pena la decadenza dal contributo;
 - il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti; il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'impresa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio, pena la decadenza dal contributo.
8. In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate. In particolare, qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a contributo.
9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della rendicontazione per disguidi tecnici.

Art. 12 Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

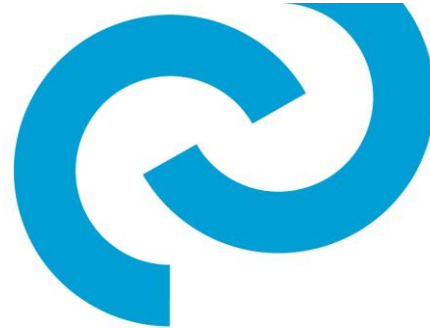


Art. 13 Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione dell'iniziativa;
 - b) mancato ottenimento della certificazione;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità e i termini previsti;
 - d) mancata presentazione di almeno una fattura (o documentazione fiscalmente equivalente) emessa dall'Ente certificatore accreditato;
 - e) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione, decadenza, inammissibilità e dizioni similari;
 - f) mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi previsti al precedente art. 10;
 - g) l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al costo minimo previsto pari a € 5.000,00 e/o inferiore al 70% della spesa preventivata e ammessa a contributo;
 - h) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - i) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - j) esito negativo dei controlli di cui all'art.12;
 - k) rinuncia da parte del beneficiario.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 14 Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio Certificazioni, Contributi, Marketing territoriale, Lavoro. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Contributi, email: contributi@emilia.camcom.it.



Art. 15 Tutela della privacy

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
2. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di commercio.
3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. Eventuali trattamenti che perseguono ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.